

(N. 686)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SCOCCIMARRO, GRISOLIA, LUSSU, RIZZO** Domenico.  
**MANCINI e LOCATELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1949

Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'art. 24, ultimo comma della Costituzione della Repubblica Italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — La presente legge ha il fine di realizzare il principio fissato nell'ultimo comma dell'articolo 24 della Carta Costituzionale: « La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

Come si sa, questa norma è nuova nel diritto positivo italiano, perchè sino ad oggi non è riconosciuto in Italia, alle vittime di errori giudiziari, il diritto di essere indennizzate dallo Stato per il danno patito.

In sede di Costituente la proposta di questa norma fu avanzata dall'onorevole Ruini, e l'Assemblea l'approvò senza contestazioni. Chè anzi essa incontrò la fervida e incondizionata adesione dei costituenti che se ne occuparono. Per intendere lo spirito con il quale questa norma fu approvata della Costituente, basterà ricordare le parole pronunziate allora dall'onorevole Bellavista (« Atti Assemblea Costituente » pag. 2512): « Affermando il diritto alla riparazione degli errori giudiziari noi affermiamo una cosa veramente grandiosa, che supera ogni ideologia particolare perchè investe l'ideologia di tutti: la creatura umana è una cosa sacra e diventa sublime quando è stata ingiustamente calpestata », al che l'onorevole Tupini, presidente della prima Sottocom-

missione, osservava: « Ed è questo lo spirito della Commissione ».

Quindi principio largo, umano, nuovo, di grande portata, quello introdotto nel nostro diritto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Pertanto non è da stupirsi se, dovendo tradurre in concrete disposizioni di legge questo principio, i proponenti lo hanno interpretato nel senso che esso garantisce il completo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima dell'errore giudiziario.

Questo è il concetto fondamentale a cui si informa la presente proposta di legge.

Altro principio è che il risarcimento compete a chi è assolto con la formula piena; cioè per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, o perchè il fatto non costituisce reato. Sono questi, infatti, i casi tipici dell'« errore giudiziario », di cui parla la Costituzione.

Il risarcimento è riconosciuto a chi ha subito almeno due mesi di carcerazione preventiva.

Come è noto, esiste oggi nel nostro diritto positivo l'istituto della revisione di sentenze di condanna irrevocabili: quando tale giudizio si conclude con l'assoluzione si riconosce al proscioltto la facoltà di chiedere una riparazione pecuniaria ove versi in condizioni di

bisogno. Sarebbe superfluo ricordare che il principio contenuto del citato articolo 24 della Costituzione è ben altra cosa da questo istituto che consiste nell'aiuto che, *pictatis causa*, si dà in modestissimi limiti, all'indigente che viene riconosciuto innocente. Pertanto anche questo istituto deve essere modificato, e i proponenti hanno rimaneggiato l'intera materia contenuta negli articoli da 571 a 574 del vigente Codice di procedura penale, equiparando, ai fini del risarcimento, l'imputato assolto nel corso di un normale procedimento, a quello prosciolto in sede di revisione di sentenza irrevocabile.

L'articolo 1 del progetto stabilisce appunto a chi e in quali casi e condizioni compete il risarcimento, e fissa il punto fondamentale che questo diritto comprende il danno così patrimoniale come non patrimoniale. Lo stesso articolo estende questo diritto agli imputati assolti in sede di revisione di sentenza irrevocabile di condanna.

Nell'ultimo comma si estende a questa materia il principio della responsabilità dello Stato per atti legittimi, che già vige in materia di danni alle cose nella costruzione di opere pubbliche, nell'espropriazione per pubblica utilità (v. ad esempio articolo 46 legge sull'espropriazione per pubblica utilità, 25 giugno 1865, n. 2359). Infatti, da un lato sarebbe praticamente impossibile dare la prova della colpa dei funzionari e dei magistrati che hanno promosso o continuato il procedimento, dall'altro sarebbe assurdo che il legislatore, mentre riconosce il principio della responsabilità dello Stato anche per atti legittimi quando il danno sia arrecato alle cose, non riconoscesse lo stesso principio quando il danno è arrecato alle persone.

Data questa premessa, cade ogni obiezione all'ammissione dell'obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale. Infatti vertiamo in materia specialissima, che non ha alcuna attinenza con la normale responsabilità civile *ex delicto*. D'altra parte è evidente che proprio nella sfera degli affetti, dell'onorabilità, dei sentimenti, cioè nella sfera non patrimoniale del cittadino, un'ingiusta accusa penale arreca i danni più sensibili.

L'articolo 2 prevede una delle forme più ovvie ed efficaci per riparare il danno inferto da un provvedimento penale alla reputazione di un cittadino. Gioverà ricordare che l'articolo 186 del Codice penale, prevede già - sia pure in diversa ipotesi - la pubblicazione della sentenza in riparazione del danno non patrimoniale.

L'articolo 3 al n. 1 riproduce il corrispondente n. 1 dell'articolo 571 del Codice di procedura penale, e la ragione del mantenimento di questa disposizione è ovvia.

Il n. 2 corrisponde, ma solo in parte, al n. 2 del citato articolo 571. Vi è qui effettivamente, l'esigenza di proteggere l'innocenza e di risarcire i danni prodotti dall'errore giudiziario: ma la gravità di questo errore si attenua nel caso di persona pregiudicata più volte per delitti della stessa indole.

Tuttavia, il citato articolo 571 del Codice di procedura penale toglieva il diritto alla riparazione pecuniaria a chiunque avesse riportato «un'altra condanna per delitto», il che appare indubbiamente troppo restrittivo.

L'articolo 4 stabilisce il modo di proposizione della domanda, che non può essere diverso dalle comuni forme procedurali, trattandosi di far valere un diritto al risarcimento verso lo Stato, in sede civile.

Si è ritenuto di stabilire la competenza del luogo ove risiede il prosciolto allo scopo di rendergli più agevole l'esercizio del suo diritto.

L'articolo 5. Con gli adattamenti del caso, questo articolo riproduce nella sostanza l'articolo 572 del Codice di procedura penale.

Si è ritenuto, seguendo appunto tale articolo, di riconoscere solo alle persone aventi diritto agli alimenti, e non agli eredi, il diritto di chiedere il risarcimento perchè questo resti nell'ambito dei più stretti congiunti e non vada a beneficio di persone al defunto legate da vincoli di parentela più o meno lontani, le quali si gioverebbero, con danno per lo Stato, di una disgrazia giudiziaria del *de cuius*.

L'articolo 6 tratta degli articoli che regolano attualmente l'istituto della riparazione pecuniaria nel giudizio di revisione di sentenza irrevocabile, istituto abrogato nella nuova disciplina che si propone.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*Casi in cui è ammessa la riparazione.*

Chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha diritto di chiedere allo Stato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando, in conseguenza del procedimento penale cui è stato sottoposto, ha subito un periodo di carcerazione preventiva superiore a due mesi.

Lo stesso diritto compete a chi, in sede di revisione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva superiore a due mesi o è stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva per non minore durata, o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilità di una efficace ripetizione.

Per accertare il diritto al risarcimento di cui ai precedenti commi, si prescinde da ogni indagine relativa alla colpa degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato comunque intervenuti nel procedimento.

## Art. 2.

*Pubblicazione della sentenza.*

Per la riparazione del danno non patrimoniale l'imputato potrà anche richiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione su uno o più giornali.

## Art. 3.

*Casi in cui non è ammessa l'istanza di risarcimento.*

La domanda non è ammessa:

1° se è proposta dopo un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o, in sede di giudizio di revisione, della sentenza di annullamento senza rinvio;

2° se il richiedente ha riportato altre due condanne per delitti della stessa indole di quello per cui il procedimento si è concluso con la sentenza assolutoria in tempo anteriore o posteriore alla sentenza stessa;

3° se il richiedente per dolo o colpa grave ha dato o è concorso a dare causa all'errore del magistrato.

## Art. 4.

*Procedimento.*

La domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della Giustizia.

Competente a conoscerne è il giudice del luogo di residenza del prosciolto, salvo le norme di cui al Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

## Art. 5.

*Risarcimento in caso di morte del prosciolto.*

Nei casi preveduti dall'articolo 564 del Codice di procedura penale, le persone che, secondo le leggi civili, avrebbero avuto diritto agli alimenti, possono, anche per mezzo del curatore speciale, proporre, nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di risarcimento o giovare di quella già proposta.

Le stesse persone possono proporre, sempre nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di risarcimento nel caso che l'interessato sia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non abbia fatto rinuncia espressa o tacita al suo diritto.

Quando l'interessato sia deceduto dopo aver proposto la domanda di risarcimento, di essa possono giovare le persone indicate nel comma precedente.

A queste persone non può essere assegnata a titolo di risarcimento patrimoniale una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto.

## Art. 6.

*Abrogazione.*

Sono abrogati gli articoli 571, 572, 573 e 574 del Codice di procedura penale.